



**TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.05.2016 nella procedura esecutiva mobiliare r.g. es. 461/2015;

vista la documentazione allegata;

rilevato che a seguito dell'istanza di vendita presentata dal creditore procedente in data 23.10.2015, codesto G.E. emetteva in data 12.01.2016 ordinanza di vendita mobiliare dei beni staggiti;

vista la nota dell'I.V.G. del 29.01.2016 con la quale si portava all'attenzione del giudicante la circostanza che la società debitrice aveva presentato innanzi alla sezione fallimentare di codesto tribunale ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma VI L.F. (c.d. domanda in bianco o con riserva) e che con decreto del 16.12.2015 il Tribunale di Aosta aveva concesso alla società ██████████ S.r.l. termine di giorni 60 (sessanta) per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione indicata dall'art. 161 commi II e III l.f.;

letta la dichiarazione a verbale del procuratore del creditore procedente;

OSSERVA

In base al novellato disposto degli artt. 161 comma V e 168 L.F., il cd. *automatic stay* ovvero il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ha inizio con la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese.

In un precedente arresto (cfr. ordinanza del 27.09.2013) sugli effetti dell'art. 168 l.f. codesto giudice si era espresso sulla conseguente pronuncia di improcedibilità dell'azione esecutiva e liberazione dal vincolo pignoratorio delle somme pignorate e trattenute dal terzo pignorato (così anche Tribunale Reggio Emilia 18.04.2012 e 06.02.2013, Tribunale Livorno 04.02.14, Tribunale di Cassino 07.03.2016); vi è altresì una giurisprudenza invece che ritiene applicabile la conseguenza della sospensione sui processi esecutivi pendenti (cfr. Tribunale di Pesaro 26.09.2013, Tribunale di Bari 18.11.2013).

L'art. 168 l.f. prevede come *dies a quo* per l'operatività del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore la data di pubblicazione del ricorso (in bianco e/o domanda prenotativa) nel registro delle imprese da parte del cancelliere ai sensi dell'art. 161 comma V l.f. e come *dies ad quem* il momento in cui il decreto di omologazione del concordato diviene definitivo.

Il momento di cessazione degli effetti della procedura di concordato coincide con il momento in cui il decreto di omologazione (ovvero di rigetto della domanda) del concordato preventivo diviene definitivo e che i divieti e gli effetti vengono menati altresì in caso di fallimento, dalla data della sentenza dichiarativa (che comporta l'assoluta indisponibilità del patrimonio in capo al debitore: il divieto viene sostituito da quello indicato all'art. 51 l.f.).

Nel caso che ci occupa, nulla è dato sapere sul rispetto da parte della società debitrice esecutata del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione indicata dall'art. 161 commi II e III l.f. (come indicato dal Tribunale di Aosta, sez. fallimentare, nel decreto 16.12.2015), così come nessun procedimento ex art. 162 comma II e III l.f. risulta allo stato attivato e nessun provvedimento circa l'inammissibilità della proposta di concordato risulta essere stato emesso.

E' bene ricordare che a norma dell'art. 161 comma VI l.f. (terzo periodo) viene richiamato il procedimento di cui all'art. 162 comma secondo e terzo l.f. : *Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l'art. 162 commi secondo e terzo.*

Il dettato normativo risulta abbastanza chiaro laddove il procedimento iniziato con il deposito della domanda prenotativa del concordato può chiudersi con la declatoria di inammissibilità della domanda e conseguente possibile avvio della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 162 scondo e terzo comma (così come richiamati dall'art. 161 comma VI l.f.) nei casi in cui il debitore: i) non abbia osservato gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale all'atto di fissazione o della proroga del termini di cui al sesto comma dell'art. 161 l.f.; ii) non abbia depositato il piano, la proposta e gli altri documenti nel termine fissato dal Tribunale (caso di specie) o da questi prorogato ai sensi del sesto e decimo comma dell'art. 161 l.f.; iii) il deposito del piano, della proposta e dei documenti ex art. 161 commi I e II l.f. sia stato effettuato tempestivamente nei termini concessi o prorogati, ma non sussistono le condizioni di legge per l'ammissione al concordato.

Ai sensi dell'art. 162 l.f. la verifica dell'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l.f. comporta "all'esito del procedimento di verifica" la declatoria di inammissibilità della proposta concordataria che il Tribunale pronuncia con decreto non soggetto a reclamo e sentito il debitore in camera di consiglio (sul punto si veda la recente sentenza della Cassazione Civile n. 12957 del 22.06.2016).

Se è previsto normativamente che gli effetti protettivi anticipati sul patrimonio del debitore in forza dell'applicazione dell'art. 168 l.f. si verificano con l'iscrizione della domanda in bianco nel Registro delle Imprese (~~_____ della _____~~), è altrettanto vero che tali effetti possono essere rimossi (con efficacia retroattiva e fatti salvi comunque gli atti legalmente compiuti *medio tempore*) se vi è un provvedimento di declatoria di inammissibilità pronunciato dal Tribunale investito della questione.

Diversamente ed in assenza di un provvedimento reso dal Tribunale sull'inammissibilità o di declatoria di fallimento (che non avviene più *motu proprio*, ma per iniziativa di uno dei soggetti di cui all'art. 6 l.f.) si andrebbe incontro ad una perpetuazione degli effetti protettivi che il debitore continuerebbe a beneficiare sul proprio patrimonio in totale spregio delle ragioni dei creditori ai quali verrebbe impedito, pertanto, di soddisfarsi sui beni della società stante il divieto di cui all'art. 168 l.f..

Ritenuto necessario soprassedere allo stato ad una dichiarazione di arresto della procedura esecutiva con conseguente pronuncia di improcedibilità della medesima stante l'assenza di qualsiasi comunicazione sia sugli esiti del procedimento introdotto dalla società debitrice con il deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo sia sull'attivazione di un procedimento del Tribunale ai sensi dell'art. 162 l.f..

PQM

dispone la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Presidente del Tribunale e/o Tribunale Fallimentare per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

Rinvia la presente procedura all'udienza del 22 novembre 2016 ore 9.00.

Si comunicati alle parti ed all'I.V.G.

Aosta, li 21.07.2016

Il G.E.

(dott. Giuseppe de Filippo)